

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644)

«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (972), d'iniziativa dei senatori Biglia ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 12 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI)	17, 21
BAUSI (DC), sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	20
DI LEMBO (DC)	15
FILETTI (MSI-DN)	6, 20
GALLO (DC), relatore alla Commissione	2, 9, 18 e <i>passim</i>
GIANGREGORIO (MSI-DN)	13, 15
PINTO Michele (DC)	17, 18
RICCI (PCI)	7, 9, 12 e <i>passim</i>
RUFFINO (DC)	12, 22

I lavori hanno inizio alle ore 18,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale» (644);

«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (972), di iniziativa dei senatori Biglia ed altri
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale». Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno il seguente disegno di legge: «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale», di iniziativa dei senatori Biglia, Crollalanza, Filetti, Finestra, Giangregorio, Marchio, Mitrotti, Pistolese, Pozzo e Rastrelli.

Data l'identità della materia propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Gallo di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge governativo al nostro esame riguarda una materia disciplinata da norme ormai vetuste, molte delle quali sono addirittura di dubbia urgenza. Pertanto appare particolarmente opportuna una revisione dell'istituto del patrocinio davanti alle preture, modificando nel frattempo il meccanismo degli esami attraverso i quali si è abilitati alla professione di procuratore legale. Questo secondo aspetto del problema peraltro è oggetto in particolare del disegno di legge n. 972, di iniziativa dei senatori Biglia ed altri, che infatti concerne la disciplina degli esami di procuratore legale.

Tralascio le notazioni di carattere storico che riguardano la vicenda della normativa relativa all'istituto del patrocinio davanti alle preture e mi soffermo in modo particolare sulle novità introdotte dal disegno di legge governativo, con il quale si intende far fronte anche alle esigenze connesse alle recenti riforme della competenza penale del pretore.

All'articolo 1 si dispone che i laureati in giurisprudenza, dopo un anno di iscrizione nel registro speciale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, sono ammessi ad esercitare il patrocinio, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni, davanti alle preture del circondario nel quale sono iscritti per la pratica. Tale patrocinio - e questa è una significativa innovazione che voglio sottolineare e

richiamare all'attenzione dei colleghi - deve essere esercitato soltanto in associazione con un avvocato o un procuratore legale, nella forma prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

A questo punto il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 1, il seguente terzo comma: «Tuttavia chi esercita il patrocinio di cui ai commi precedenti può essere nominato difensore di ufficio». Dichiaro subito che la motivazione di questo emendamento mi trova assolutamente consenziente; non posso però non sottolineare come vi sia un certo contrasto tra quanto è disposto nel secondo comma e quanto risulterebbe ove il terzo comma proposto con emendamento dal Governo fosse approvato. Infatti si verificherebbe questa curiosa situazione: il praticante legale che fosse nominato d'ufficio non potrebbe esercitare se non in associazione con un avvocato o un procuratore legale; invece qualora egli non fosse nominato d'ufficio, questa sorta di collegamento con il patrocinante *optimo iure* verrebbe meno. Quindi, approvando l'emendamento che - ripeto - nella sostanza condivido dovremmo però elaborare qualche sistema per impedire questa sorta di contraddizione.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

L'articolo 3 dispone che i praticanti procuratori debbono sostenere l'esame di procuratore legale presso la corte d'appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica. Tale norma prevede un'innovazione estremamente importante, che vuole rappresentare un rimedio alla pessima pratica seguita ormai in tutto il nostro paese. Infatti si vuole evitare quella sorta di fenomeno migratorio che consiste nello spostamento da sedi ritenute, a torto o a ragione, di più difficile esito a sedi ritenute più facili, comode o ancora accomodanti.

L'articolo 4 entra nel vivo della complessa materia della riforma degli esami per procuratore legale. In primo luogo modifica il numero dei membri delle commissioni di esame, elevandolo da cinque a sette. I colleghi sanno benissimo che questa norma ha subito alterne vicende: alcune volte sono stati richiesti quindici membri, altre volte cinque; a questo punto si parla di sette membri effettivi e di sette membri supplenti. I membri effettivi sono: un magistrato di cassazione con funzioni giudicanti, che presiede la commissione; un magistrato d'appello con funzioni giudicanti; un magistrato d'appello con funzioni requirenti; un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso una università della Repubblica; tre avvocati designati dal Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte d'appello tra gli avvocati aventi un'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo. I membri supplenti, di cui uno in funzione di presidente supplente, hanno i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

Sul punto relativo all'appartenenza all'albo del capoluogo il senatore Pinto Michele - come d'altra parte anche altri colleghi - muove alcune fondate obiezioni riguardanti proprio la posizione di

privilegio che senza alcuna ragione sostanziale viene concessa agli avvocati iscritti all'albo del capoluogo del distretto della corte d'appello. Si propone pertanto di sostituire questa specificazione con le seguenti parole: «... appartenenti ad un albo del distretto della corte d'appello» in modo da assicurare una maggiore possibilità di partecipazione.

L'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce - e questo appare importante al fine di evitare la ripetizione del fenomeno a tutti - che la commissione d'esame deve essere considerata validamente costituita con la presenza di cinque componenti, compreso il presidente.

L'articolo 5 apporta una rilevante innovazione per quanto concerne le prove scritte degli esami di procuratore legale, stabilendo che tali prove sono due: una per il diritto civile o penale; l'altra per la procedura civile o penale. In tal modo il diritto penale trova ingresso formale in questo ambito: effettivamente la sua esclusione dalle materie degli esami scritti pareva assolutamente ingiustificata. L'articolo in esame pone evidentemente la necessità di ricorrere - suppongo - ad un meccanismo di sorteggio a seconda che la prova sia di diritto civile, di diritto penale, di procedura civile ovvero di procedura penale. Come vedremo nel disegno di legge presentato dal senatore Biglia e da altri colleghi, la scelta invece viene lasciata ai candidati.

L'articolo 6 dispone l'abrogazione delle norme incompatibili con il disegno di legge, mentre l'articolo 7 stabilisce che le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sono applicati a decorrere dalla data in cui sarà indetta la sessione di esami di procuratore legale per l'anno 1986.

Prima di passare all'esame degli emendamenti del senatore Ricci, volti ad introdurre una profonda revisione nel sistema, vorrei soffermarmi sul disegno di legge n. 972 che, come dicevo, concerne più specificamente le modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale.

All'articolo 1 vi è una variante rispetto al sistema proposto nel disegno di legge di iniziativa governativa: stabilisce infatti che i laureati in giurisprudenza possono esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale sono iscritti per la pratica per un periodo di tempo non superiore ai sei anni, anzichè quattro anni, come stabilisce l'articolo 1 del disegno di legge n. 644. Comunque, anche nel disegno di legge n. 972 si parla di associazione con avvocato o procuratore legale.

Anche all'articolo 2, primo comma, del disegno di legge n. 972 si dispone che il periodo di pratica necessario per l'ammissione all'esame di procuratore legale non può avere una durata inferiore a due anni, e su questo siamo d'accordo.

Si specifica inoltre che l'esercizio deve risultare da attestazione dell'Ordine presso il quale il candidato è iscritto, previa esibizione di copia autentica di verbali di udienza dai quali risulti nominativamente la presenza, come difensore del candidato.

Ugualmente all'articolo 3 di questo disegno di legge si stabilisce che gli esami di procuratore legale debbano essere sostenuti presso la corte di appello nel cui distretto si è iscritti per la pratica. Molto opportunamente si aggiunge che coloro che hanno superato l'esame di procuratore legale possono iscriversi soltanto ad un albo dello stesso

distretto e possono chiedere il trasferimento ad un albo di un altro distretto solo dopo tre anni di esercizio professionale.

Profondamente innovativo è l'articolo 4 per quanto riguarda la composizione della commissione per gli esami; si prevedono comunque anche in questo disegno di legge sette membri effettivi e sette membri supplenti e, tra gli effettivi, tre avvocati che devono essere designati dal Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto della corte di appello.

Per quanto concerne la valida costituzione della commissione suddetta, sono sufficienti cinque componenti, compreso il presidente.

A mio avviso, è invece significativa la norma contenuta nel penultimo comma dell'articolo 4, con la quale si dispone che in ogni distretto sono costituite una o più commissioni, in ragione di una ogni duecento candidati o frazione superiore a cento. Il relatore è particolarmente interessato a questa norma, che era stata già suggerita per gli esami di concorso in magistratura, perchè questo frazionamento per quoziente di candidati sembra particolarmente idoneo a sveltire le procedure, che molte volte sono assai lunghe: spesso gli esami di procuratore legale vanno avanti per almeno due anni, a volte perfino per tre anni.

Inoltre, all'ultimo comma dell'articolo 4, si dispone che in caso di costituzione di più commissioni i candidati sono ripartiti fra esse secondo l'ordine alfabetico, a cura dell'ufficio di segreteria della prima commissione. È evidente la esigenza di evitare tutto ciò che potrebbe sembrare favoritismo, con il convogliamento dei candidati presso una commissione piuttosto che un'altra; tutto sommato, l'ordine alfabetico sembra un criterio sufficientemente sicuro, probabilmente questa sicurezza potrebbe essere maggiormente rafforzata introducendo il criterio del sorteggio.

L'articolo 5 prevede per le due prove scritte la possibilità di scegliere per ciascuna fra tre temi: in una prova, fra diritto civile o penale o amministrativo; nell'altra, fra procedura civile o penale o amministrativa.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria della spese derivanti dall'applicazione del quinto comma dell'articolo 4.

L'articolo 7, infine, dispone la data di entrata in vigore della normativa che, qualora fosse approvata, dovrebbe applicarsi a partire da un anno dall'entrata in vigore della legge.

Non vi è dubbio che i due disegni di legge in esame, che incidono in maniera rilevante anche sulla costituzione delle commissioni e sull'oggetto degli esami di procuratore legale, vengono ad innovare assai profondamente i ritmi e le modalità della professione forense.

A questo punto, vorrei soffermarmi sugli emendamenti preannunciati dal senatore Ricci, con cui tra l'altro si propone una importante innovazione, di cui riassumo il concetto fondamentale. Il senatore Ricci avrà poi modo di illustrarli dettagliatamente.

L'importante innovazione che con essi si vuole introdurre è rappresentata dall'unificazione delle professioni di procuratore e di avvocato nell'unica professione di avvocato.

Ad avviso del relatore, il significato più rilevante di tale proposta è il seguente: l'esame di procuratore legale, così come è disciplinato, verte

su argomenti, temi che niente o pochissimo hanno a che fare con l'esercizio della professione di procuratore legale.

Tutti noi sappiamo per aver partecipato a commissioni di esame e anche per aver sostenuto gli esami di procuratore legale che in realtà oggetto di queste prove è una vera e propria tematica da esame di avvocato, e ciò si può constatare non solo nelle prove scritte ma anche in quelle orali, consistenti in una serie di quesiti su problemi che vengono di solito sottoposti a chi è chiamato ad esercitare la professione legale.

Si registra un dato dal quale non possiamo prescindere e cioè che la partecipazione agli esami di avvocato è andata sempre più diminuendo nel nostro sistema, cioè si diventa avvocati per anzianità, così come si arriva all'esercizio della professione davanti alle magistrature superiori il più delle volte per anzianità. Questo ha portato a dare quel certo contenuto agli esami di procuratore legale.

La proposta avanzata dal senatore Ricci mi sembra particolarmente interessante, perchè si rivela realistica e idonea attraverso quello che sarà poi un opportuno, meditato disegno di revisione degli esami di procuratore legale. Mi sembra idonea a fornire quelle garanzie che si debbono avere per un esercizio della professione legale che non vanifichi il diritto di difesa nel suo momento essenziale e che lo renda effettivamente reale. Poichè però gli emendamenti del senatore Ricci sono molti e articolati, pregherei il collega di illustrarli.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Onorevole Presidente, la prima domanda che dovremmo porci è quella sull'opportunità della presentazione di questi due disegni di legge, compreso quello che porta anche la mia firma, se è vero come è vero che dovremo esaminare il problema di carattere più generale della riforma dell'ordinamento forense che prevede, tra l'altro, l'abolizione dello *status* di procuratore legale.

Questi due disegni di legge partono dagli stessi presupposti, dalla necessità di eliminare discrasie, incongruenze che tuttora si verificano all'atto in cui il laureato si presenta per sostenere gli esami di procuratore legale, nonchè nel momento in cui si prepara a esercitare la professione di patrocinante legale.

I due disegni di legge non divergono profondamente l'uno dall'altro; opportunamente il relatore ha evidenziato le divergenze che ci sono e a me non resta che ripetere in sintesi in cosa consistono queste divergenze.

Partendo dall'articolo 1, la differenza sta nel nostro disegno di legge nell'elevare a sei anni il termine massimo entro cui il praticante deve cessare il patrocinio davanti alle preture. Sembra che tale elevazione sia necessaria, atteso che l'articolo 2 porta a due anni il periodo minimo di pratica per essere ammessi a sostenere l'esame di procuratore e che occorre lasciare un maggiore margine di tempo per eventuali ripetizioni dell'esame stesso.

All'articolo 2 il nostro disegno di legge aggiunge due commi; infatti, oltre a riportare a due anni il periodo minimo di pratica per

l'ammissione all'esame, si differenzia dal disegno di legge del governo perchè precisa che nell'anno precedente all'indizione dell'esame, il candidato deve aver esercitato il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è iscritto per la pratica. Tale situazione di fatto deve emergere da una attestazione dell'Ordine, previa esibizione di copie autentiche dalle quali risulti l'effettiva presenza del patrocinante alle varie udienze, al fine di dare serietà alla pratica che viene svolta dal laureato in legge e in modo che non si concretizzi solo in una funzione di carattere formale e non sostanziale.

All'articolo 3 è stato aggiunto un secondo comma che è stato pienamente condiviso dal relatore, senatore Gallo, in quanto tende ad eliminare quegli artifici cui ricorrono coloro che vogliono presentarsi dinanzi ad un'altra commissione con l'intenzione poi di trasferirsi immediatamente in altro distretto al fine di esercitare la professione.

Parimenti all'articolo 4 si evidenzia la necessità di accelerare i tempi per l'espletamento delle varie prove, e al riguardo si propone la costituzione di una o più commissioni in modo che si arrivi in tempi brevi a concludere gli esami di procuratore legale.

Mi sembra, inoltre, necessario enucleare il sistema di scelta delle prove per ciascun candidato e distinguere da una parte il tema di diritto sostanziale e dall'altra il tema di diritto processuale.

L'ultima differenza, quella di cui all'articolo 7, riguarda l'entrata in vigore della legge. Sarebbe opportuno, a nostro avviso, dire che le disposizioni si applicano a partire da un anno dopo la promulgazione della legge.

Presento, signor Presidente, assieme al senatore Giangregorio due proposte di modifica. La prima riguarda l'articolo 1, la questione relativa alla sorte che debbono avere i patrocinanti legali, posto che difendano in cause penali dinanzi al pretore e le sentenze vengano impugnate e demandate alla cognizione della corte d'appello. Presentiamo un emendamento per facultare i patrocinanti legali ad assumere la funzione di difesa anche dinanzi la competente corte d'appello, ove si tratti di sentenze relative a procedimenti penali per i quali sia stata emessa sentenza del pretore.

Proponiamo inoltre all'articolo 4, anche in difformità rispetto a quanto emerge dal nostro disegno di legge, di sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine del capoluogo», con le altre: «dai singoli consigli dell'ordine».

RICCI. Signor Presidente, colleghi, sono d'accordo con la logica di un intervento in materia di professione forense che si muova - come sembra fare il disegno di legge del Governo e del resto anche quello presentato dai senatori Biglia ed altri - nell'ambito della necessità di affrontare alcuni problemi che sono in qualche modo di urgente soluzione in questo momento. Rispetto a questi è necessario, direi più che opportuno, approvare un provvedimento legislativo che risolva alcune questioni aperte, le quali possono anche diventare estremamente gravi e critiche tenuto presente che nella scorsa estate abbiamo varato alcuni provvedimenti che ridisegnano le competenze penali del pretore. Si avverte quindi la necessità di adeguare a queste nuove disposizioni, che hanno ampliato le competenze in materia civile e stabilito nuove

competenze in materia civile e stabilito nuove competenze in materia penale, anche l'esercizio della professione del patrocinio davanti alle preture.

Occorre tener presente che il presidio difensivo in senso lato, davanti alle preture in particolare, dovrà essere garantito perchè questa è una condizione indispensabile affinché la riforma - accanto ad altre condizioni che dovranno evidentemente verificarsi - spieghi la sua efficacia e non si impantani in rischi di paralisi. Non ritengo invece opportuno muoversi in questo momento sul piano di una riconsiderazione generale di punti salienti relativi alla riforma della professione forense; infatti questo dovrà essere oggetto di un esame molto più ampio cui dovremo apprestarci - ritengo con la massima celerità possibile - quando affronteremo la riforma complessiva della professione forense così come è stata proposta dal disegno di legge di iniziativa del nostro Gruppo politico e così come è stata annunciata da un altro disegno di legge che ci auguriamo venga presentato al più presto per i necessari confronti ed approfondimenti.

Pertanto l'anticipazione di alcuni punti della riforma di tale professione ritengo debba essere operata ad alcune precise condizioni, che a mio avviso devono essere - e questo spiega la ragione degli emendamenti presentati dal mio Gruppo politico - la funzionalità di queste anticipazioni rispetto all'obiettivo che ci dobbiamo porre ed il consenso, determinato nell'ambito dell'avvocatura, nel mondo degli operatori giudiziari e nell'intesa fra le parti politiche sul merito di tali anticipazioni. Riterrei al contrario un po' incongruo anticipare altri momenti che non abbiano queste caratteristiche di urgenza e di necessità dell'intervento immediato; infatti ovviamente ciò aprirebbe quel più generale discorso di riforma della professione forense al quale mi sono riferito prima.

Detto questo, credo che le proposte di emendamento che sono state presentate dal mio Gruppo ed anche quelle, o la maggior parte di esse, che sono state presentate da altri Gruppi si muovano nella direzione della necessità di intervenire anche in relazione al funzionamento della nuova normativa che ridisegna le competenze del pretore.

Si pongono di fronte a noi alcuni problemi e innanzitutto quello di stabilire qual è l'abilitazione professionale dei praticanti, che chiamerò in questo momento tali anche se l'emendamento proposto all'articolo 1 tende a definire, se verrà accolto, questa dicitura; quindi si vedrà se dovremo chiamarli praticanti procuratori o praticanti avvocati. A questo proposito credo vada apprezzata nella sua linea di fondo la proposta del Governo secondo cui si stabilisce la regola generale che i praticanti (sia pure davanti alle preture, perchè non hanno abilitazione diversa) non compiono un esercizio autonomo della professione, ma un esercizio per così dire delegato. A tale proposito bisogna fare due considerazioni di fondo. La prima è questa: pende davanti alla Corte costituzionale un'eccezione di illegittimità costituzionale, che a mio avviso ha prospettive di accoglimento, secondo la quale si contesta al praticante oggi procuratore un esercizio autonomo della professione davanti alle preture in quanto egli non ha ancora superato l'esame di Stato e quindi non è abilitato ad esercitare come *dominus* la professione. A questa obiezione, che potrebbe anche concretizzarsi in

una dichiarazione di incostituzionalità con tutte le conseguenze che facilmente ne deriverebbero circa l'impossibilità di mantenere un effettivo esercizio della professione davanti alle preture, intende rispondere la proposta del Governo secondo cui i praticanti possono esercitare tale professione - non importa se in materia civile o penale - soltanto in associazione con un avvocato o un procuratore legale; dopo di che, essendo essi i titolari dell'esercizio della professione, il praticante avrà soltanto la funzione di associato che gli consentirà di esercitare ma in questa forma subordinata e quindi l'assunzione di responsabilità dell'esercizio professionale avverrà soltanto da parte dell'avvocato o del procuratore legale.

La logica e la filosofia di questa disposizione viene condivisa in uno degli emendamenti da me presentati; tuttavia propongo che l'esercizio della professione, anziché avvenire in associazione con l'avvocato o il procuratore legale, avvenga in sostituzione di queste figure. Infatti dalla lettura della legge professionale vigente risulta che, mentre l'istituto della sostituzione è molto puntualmente regolato dall'articolo 9, che prevede la presentazione di una dettagliata documentazione, non altrettanto avviene per quanto riguarda l'associazione; pertanto tale concetto corrisponde ad un istituto che non è molto chiaramente definito. Quindi si propone di ricorrere per l'esercizio della professione davanti alle preture da parte del praticante allo strumento della sostituzione anziché a quello dell'associazione: ma la filosofia fondamentale è la stessa.

Sorge a questo proposito il problema delle difese d'ufficio. Non è evidentemente possibile, dopo aver attribuito ad un praticante la possibilità di difendere in associazione o in sostituzione, attribuire su designazione del magistrato allo stesso praticante un potere diretto di difesa in quanto nominato d'ufficio. A tal fine ho presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 3 secondo il quale gli avvocati o i procuratori legali devono designare presso il consiglio dell'ordine di appartenenza uno o più sostituti non per un particolare processo ma in generale per la difesa d'ufficio, che può essere quindi attribuita dal pretore a tali praticanti designati in via generale.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe dire che questi praticanti sono sponsorizzati!

RICCI. L'espressione mi sembra efficace, ma la designazione da parte dell'avvocato o del procuratore legale evidentemente rappresenta un filtro di garanzia circa l'idoneità di questi giovani, che intendono avviarsi alla professione, di essere capaci ad assolvere i compiti loro assegnati.

Stabilendo che questi sostituti possano essere indicati in via generale, costituendosi l'obbligo per il Consiglio dell'ordine di trasmettere l'elenco di questi praticanti designati a tutte le preture del circondario, si fornisce a tutti i pretori un elenco di giovani che si avviano alla professione e che, sotto la responsabilità degli avvocati che li hanno nominati, hanno la idoneità a svolgere le difese d'ufficio. Questo a me sembra il mezzo più opportuno con cui garantire anche la presenza di difensori d'ufficio davanti alle preture, che corrisponde

indubbiamente ad una necessità creata proprio dalla nuova legge sulle competenze del pretore.

Vi è poi il problema della funzione di pubblico ministero, che nello stesso emendamento viene affrontato. L'ultimo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario del 1941 non ricomprende il praticante avvocato o procuratore nell'ambito di coloro che possono svolgere la funzione di pubblico ministero. È quindi necessario integrare l'ultimo comma dell'articolo 72.

Molti di noi sanno per esperienza, avendo esercitato la professione di avvocato, quante volte siano stati designati praticanti a fare il pubblico ministero; tuttavia, è stato anche di recente rilevato che ciò non corrisponde alla lettera della legge, che ovviamente occorre integrare, soprattutto in questo momento critico che abbiamo di fronte.

Queste sono le linee lungo le quali si muovono gli emendamenti da noi proposti, che sottolineano necessità che corrispondono alla volontà di far funzionare in modo adeguato sia il presidio difensivo sia quello del pubblico ministero in udienza in relazione alla legge che si occupa delle nuove competenze.

Detto questo per quanto riguarda i praticanti, vorrei illustrare l'ulteriore significato degli emendamenti proposti e, in particolare, di quello all'articolo 1, considerando il problema che si pone.

Le leggi pubblicate il primo agosto hanno attribuito al pretore, soprattutto nella materia penale, la cognizione di nuovi e gravi reati. Chiedo pertanto: è opportuno che praticanti avvocati o procuratori possano assistere questi reati? Rispondo affermativamente in quanto lo facciano in sostituzione dell'avvocato o del procuratore, e questo lo abbiamo già visto, perchè vi è una sua responsabilità.

Ma poichè le leggi stesse hanno stabilito che l'impugnazione rispetto a tutti i reati di competenza del pretore va direttamente alla cognizione della corte di appello ed essendo notorio che il procuratore non può esercitare funzioni difensive in corte di appello - per farlo è necessario essere avvocati - ci si domanda se questa non sia l'occasione per cercare di risolvere il problema in qualche modo. Ci si chiede, anche per le argomentazioni che sono già state svolte dal relatore Gallo, in particolare per l'illustrazione di questo emendamento, se non sia questo il momento di anticipare un punto su cui esiste da molto tempo un vasto consenso in tutto il mondo degli operatori giudiziari, cioè anticipare quel momento di fusione della professione e della figura dell'avvocato e del procuratore, presente nel disegno di legge sulla riforma della professione che fu esaminato dal Senato nella scorsa legislatura, presentato dal nostro Gruppo, e che certamente sarà presente - è dato ormai largamente acquisito - anche nel progetto di legge che sarà - ci auguriamo al più presto - presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana. Vi è quindi, ripeto, un ampio consenso su questo punto. La storia è assai lunga e complessa: vi sono stati pronunciamenti da molto tempo (ricordo al riguardo il congresso di Rimini, il Consiglio nazionale forense, la Federazione dei sindacati degli avvocati) in ordine alla fusione delle due figure di avvocato e di procuratore. Sembra infatti logico che, una volta superato l'esame di Stato che abilita alla professione (superamento che avviene solo dopo

un congruo periodo di tirocinio, e qui si colloca opportunamente l'aumento del periodo di pratica da uno a due anni, e anche su questo vi è, rispetto alla proposta del Governo, un consenso, mi pare, manifestato unanimemente), si vada direttamente all'esercizio della professione, con una sola limitazione, cioè che nei primi tre anni dall'iscrizione all'albo degli avvocati (teniamo presente che il passaggio dall'albo dei procuratori a quello degli avvocati, fatta salva l'ipotesi degli esami, avviene automaticamente per il decorso del tempo) vi sia un esercizio limitato all'ambito del distretto di corte di appello, e questo perchè in quell'ambito è più possibile un controllo sui modi di esercizio della professione da parte dei professionisti più giovani, che non è solo un controllo da parte del Consiglio, ma anche da parte della categoria degli avvocati in generale. Comunque, a parte questa limitazione, chi supera l'esame ha immediato diritto di iscriversi all'albo degli avvocati.

Quali sono gli effetti di una norma di questo tipo? Evidentemente, consentire immediatamente a chi oggi è procuratore e diventa avvocato il patrocinio, la difesa, l'assistenza davanti anche alla corte di appello dove l'avvocato può assistere, soltanto con quella limitazione territoriale di cui ho parlato.

Pertanto, possiamo anticipare il punto di riforma in relazione anche a questa necessità che si presenta proprio per il trasferimento della competenza alla corte di appello riguardo a tutte le impugnazioni provenienti dalle preture.

Probabilmente negli emendamenti da me presentati si dovrebbe inserire ancora la possibilità di esercitare come praticante per non più di un certo periodo di tempo; su questo sono d'accordo. Il governo prevede quattro anni; la proposta del senatore Filetti sei anni; si potrebbe cercare anche una mediazione. Comunque, mi sembra che anche questa sia un'esigenza giusta.

Inoltre, va sottolineato un altro punto, su cui siamo assolutamente concordi: cioè, la necessità di stabilire la regola secondo cui gli esami devono essere sostenuti presso la corte di appello dove si è svolta la pratica almeno nell'ultimo anno, per evitare la ricerca delle presunte più favorevoli sedi di esame, che rappresenta indubbiamente non solo un non senso ma anche un elemento di distorsione, con il conseguente obbligo, una volta superato l'esame, di iscriversi ad uno degli albi compresi nel distretto di corte di appello presso cui si sono sostenuti gli esami, naturalmente con la favoltà poi di cambiare distretto di Corte di appello (il senatore Filetti propone dopo tre anni, il mio emendamento dopo due anni). Diciamo che sono disposto a modificare l'emendamento.

Credo di avere spiegato le ragioni che mi hanno spinto a presentare gli emendamenti che potranno, è evidente, essere perfezionati tecnicamente.

Non mi sembra il caso invece, anche perchè ci troviamo di fronte a problemi con il medesimo carattere di urgenza, di intervenire nella materia delle commissioni, delle materie di esame, perchè si aprirebbe un discorso più complesso. Vorrei far presente che la materia che riguarda il tirocinio, le prove, tutto il sistema dell'accesso alla professione, è regolata da una serie di articoli di un disegno di legge di cui mi onoro di essere il primo firmatario. L'articolo 79 riguarda la

composizione delle commissioni, l'articolo 82 le prove scritte, l'articolo 83 le prove orali.

Ci saranno certamente diverse proposte per regolare questa materia da parte di altri Gruppi, della Democrazia cristiana. Riterrei, allora, che questi problemi che non presentano caratteri di urgenza e che rendono opportuno un intervento più limitato, dovrebbero avere un necessario approfondimento. Dovremmo aggiungere all'esame degli articoli 4 e 5 di questo disegno di legge articoli di altri disegni di legge; questa è la ragione per la quale ritengo opportuno accantonare gli articoli 4 e 5, e limitare il nostro intervento agli argomenti su cui è possibile registrare un consenso, e mi pare che si possa già vedere realizzata una larga convergenza su alcuni punti. Non bisogna pregiudicare la possibilità di un esame più complessivo per quanto riguarda altri temi che certamente avrebbero bisogno di un maggiore approfondimento.

Credo, signor Presidente, di avere spiegato le ragioni della presentazione dei miei emendamenti.

RUFFINO. Fare diventare tutti avvocati non incide sulle prove.

RICCI. Occorre assumersi il compito di approfondire questo aspetto ma ciò comporterebbe una approvazione meno rapida del disegno di legge. Bisognerebbe considerare tutte le proposte, si potrebbe formare una Sottocommissione; non mi rifiuto di esaminare questi punti, si tratta di ragioni di opportunità, tanto più che abbiamo già messo all'ordine del giorno la riforma della professione forense. Se però ci sono colleghi che per quanto riguarda le materie di esame preferiscono operare una anticipazione, non posso dichiararmi contrario. La mia preoccupazione è che si apra un discorso più complesso e che un intervento rapido e limitato non possa realizzarsi. Naturalmente se la Commissione ritiene necessario approfondire il problema, si può anche fare, ma ho paura che questo rappresenterà un momento di slittamento perchè se gli articoli 4 e 5 non venissero accantonati, mi riserverei di presentare altri emendamenti e di proporre un momento di riflessione anche in sede di Sottocommissione, tenendo conto delle proposte analoghe già da noi avanzate in un disegno di legge.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialista, dichiaro di condividere l'opportunità della presentazione dei disegni di legge del Governo e del senatore Biglia ed altri, tendenti a disciplinare la materia in quei settori in cui è urgente provvedere.

Sono d'accordo sugli emendamenti proposti dal senatore Ricci ed anche su alcune proposte che emergono dal disegno di legge di origine parlamentare.

La previsione secondo cui i laureati in giurisprudenza possono esercitare la professione «in sostituzione» di un avvocato mi sembra più corretta ed in linea con l'ordinamento professionale vigente; fa riferimento comunque a concetti già oggetto di elaborazione legislativa.

Sono a favore dell'aumento del periodo di pratica da uno a due anni; capisco le ragioni che hanno portato nel disegno di legge di iniziativa parlamentare a prevedere una più lunga permanenza nella

professione di praticante avvocato. Si potranno anche avere perplessità, ma mi sembra pure ottima la disciplina della difesa di ufficio proposta nell'emendamento del senatore Ricci. Condivido, inoltre, gli emendamenti del senatore Pinto e ritengo opportuno non limitarsi all'albo del capoluogo.

È necessario modificare le figure di procuratore e avvocato in quanto è constatazione comune quella della non congruità, quasi assurdità della permanenza di questa distinzione. Sono perplesso però circa la possibilità di anticipare durante l'esame di un disegno di legge urgente come questo temi di carattere generale che derivano dalla riforma dell'ordinamento forense che attendiamo.

Qui il problema si connette all'altro, che suscita in me qualche perplessità, relativo alla disciplina degli esami. In un primo momento sarei stato contrario a riformare tale disciplina come risulta dal disegno di legge governativo: la mia propensione era piuttosto favorevole agli emendamenti del senatore Ricci nei quali tale disciplina non figura più come attinente alla formazione dell'avvocato poichè questa non deve essere presa in considerazione in una situazione di urgenza. Tale disciplina sembra essere il motivo ispiratore dei due provvedimenti in esame, che sono collegati anche alle modifiche apportate nella scorsa estate in materia di competenze penali e civili del pretore.

Inoltre non vi è dubbio che la discussione sulle prove d'esame dà luogo a possibili divergenze. Ad esempio posso capire benissimo l'introduzione del diritto penale tra le materie d'esame, però non comprendo molto la scelta risultante dal disegno di legge del senatore Biglia. Infatti si potrebbe verificare che un candidato si prepara solo sul diritto penale, scegliendo i temi di diritto e di procedura penale; oppure si prepara solo sul diritto civile, scegliendo i temi di diritto e di procedura civile; oppure, ancora, si prepara solo sul diritto amministrativo, scegliendone i relativi temi. Penso che questo punto meriti un'elaborazione e un approfondimento maggiori. Sono altresì preoccupato dal fatto che, essendo queste materie già specificamente oggetto di disegni di legge assegnati alla nostra Commissione, potrebbe essere quasi obbligatorio per noi l'abbinamento dell'esame di tali provvedimenti; però stiamo attenti che questa obiezione non venga rivolta anche sotto il profilo sostanziale, nel senso di dover unificare le figure del procuratore e dell'avvocato. Infatti questa proposta forma oggetto di un disegno di legge già assegnato alla nostra Commissione, ma si pone in tutt'altra prospettiva.

Per concludere, sono d'accordo sullo spirito e sulla sostanza di tutti gli emendamenti proposti - e quindi non solo dei disegni di legge - che concernono la disciplina dell'intervento del praticante procuratore nei processi pretorili ed anche nei processi d'appello nelle materie di competenza del pretore in primo grado. Sono perplesso soltanto sui tempi relativi all'unificazione delle figure del procuratore e dell'avvocato, sul merito della quale peraltro sono favorevole.

GIANGREGORIO. Signor Presidente, colleghi, dalla relazione del senatore Gallo e dagli interventi dei senatori Filetti e Ricci è emersa una certa convergenza generale sul disegno di legge governativo e su quello di iniziativa parlamentare. Ritengo che questi provvedimenti possano

essere varati molto facilmente perchè si riscontra il concorso della volontà di tutti; magari saranno apportate alcune modifiche che possono migliorare ciascun articolo dei due disegni di legge. Tuttavia in me sorge un dubbio che vorrei chiarire immediatamente.

Sappiamo che l'esercizio della professione forense è incompatibile con le altre attività secondo quanto è disposto dalla legislazione in materia: ad esempio vi è incompatibilità tra professione forense e pubblico impiego. Entrambi i disegni di legge in esame - sia quello governativo sia quello presentato dalla mia parte politica - all'articolo 1 stabiliscono che i laureati in giurisprudenza, dopo un anno di iscrizione nel registro speciale, sono ammessi ad esercitare il patrocinio in associazione con un avvocato o con un procuratore legale. Il disegno di legge presentato dal mio Gruppo politico stabilisce anche, all'articolo 2, che tale esercizio deve risultare da attenzione dell'ordine presso il quale il candidato è iscritto, previa esibizione di copia autentica dei verbali di udienza dai quali risulti nominativamente la presenza, come difensore, del candidato. Attualmente è sufficiente per il candidato agli esami di procuratore avere patrocinato due o quattro procedimenti civili o penali in pretura e presentare le relative relazioni per questi procedimenti. Secondo la legge in vigore vi sono due specie di iscrizioni nel registro dei praticanti: quella del praticante procuratore che fa solo pratica professionale e quella del laureato in giurisprudenza che chiede l'autorizzazione all'esercizio della professione. Ora, ci siamo preoccupati dei praticanti procuratori che chiedono l'abilitazione all'esercizio della professione ma non di coloro i quali fanno solo pratica professionale, senza poter conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale perchè magari sono impiegati dello Stato. Faccio parte del consiglio dell'albo degli avvocati di Trani ed è capitato proprio un caso del genere: un capitano dei carabinieri ha chiesto l'iscrizione nel registro dei praticanti procuratori e quindi ci siamo posti il problema perchè egli non può ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione senza incorrere nei rigori della legge che prevede l'incompatibilità tra impiego pubblico e professione di avvocato. Pertanto abbiamo consentito l'iscrizione del richiedente nel registro dei praticanti in modo che egli possa far pratica professionale frequentando lo studio di un avvocato, ma evidentemente si è posto un problema.

Abbiamo detto che all'articolo 2 del disegno di legge presentato dal mio Gruppo politico si stabilisce che tale esercizio deve risultare da attestazione dell'ordine presso il quale il candidato è iscritto e quindi il praticante procuratore abilitato all'esercizio professionale, per poter ottenere l'ammissione agli esami di procuratore, deve presentare la relativa documentazione. Ma per colui che ha fatto soltanto pratica professionale cosa viene previsto? Dobbiamo considerare anche la posizione di questo iscritto nel registro speciale solo per la pratica professionale: per accedere agli esami di procuratore, quale documentazione deve presentare? È sufficiente la sola attestazione dell'avvocato che per un certo periodo di tempo il praticante ha fatto pratica presso lo studio? A me pare che ciò non sia sufficiente, ma dovremmo preoccuparci anche della condizione di questi iscritti: penso che l'unica soluzione possibile sia quella di esonerarli dalla presentazione di qualsiasi documentazione. Signor Presidente, mi permetta di suggerire

questa proposta affinché si trovi una soluzione, poichè questi casi si verificano frequentemente.

PRESIDENTE. Il problema è chiarissimo: attiene ai requisiti per la partecipazione agli esami di procuratore legale.

GIANGREGORIO. Quando avremo approvato il provvedimento relativo alla disciplina degli esami per la professione di procuratore legale, ci troveremo di fronte a questi soggetti che necessariamente dovranno sostenere gli esami. Pertanto dobbiamo stabilire quali sono le condizioni per la loro ammissione a tali esami: questo è un tema che certamente va sottoposto all'attenzione della Commissione in questo contesto.

DI LEMBO. Signor Presidente, ritengo di dovere esprimere la mia opinione in quanto sono l'unico membro di questa Commissione non avvocato; quindi credo di poter affrontare con maggiore obiettività questi problemi.

Innanzitutto bisogna prendere atto con soddisfazione che vi è una larga convergenza sulla soluzione di questi problemi che dipende in gran parte - o solo esclusivamente nella sua parzialità - dalle modifiche che abbiamo apportato alle competenze del pretore nella scorsa estate. Pertanto questi due disegni di legge costituiscono un'anticipazione della più generale revisione della riforma della professione forense e quindi hanno il carattere della transitorietà. È stato ribadito che deve essere varata una riforma organica e generale di tutta la professione forense; ricordo che nella scorsa legislatura, dopo lunghi ed appassionati dibattiti, siamo riusciti ad approvare un testo in materia e credo che sia necessario, a breve scadenza, affrontare questo problema che non è di scarsa importanza.

Per quanto mi riguarda, sono d'accordo sull'aumento a due anni della pratica, anche perchè la professione forense ha acquistato una maggiore importanza in quest'ultimo periodo, anche per una maggiore complessità dei rapporti giuridici. Però vorrei sentire i colleghi per vedere se non sia il caso di prevedere anche che gli esami di procuratore vadano banditi ogni anno. Se si dovesse accettare questo principio, andrebbero bene anche i quattro anni proposti dal Governo per l'esercizio transitorio della professione presso le preture.

Infatti, ritengo che un praticante avvocato o procuratore che abbia esercitato la professione per quattro anni e non abbia superato l'esame di abilitazione, ove l'esame di abilitazione fosse fatto annualmente, non avrebbe più la legittimazione ad esercitare la professione perchè evidentemente - non mi permetto di parlare di incapacità - si potrebbe pensare che ha scelto la professione forense come ripiego, non essendosi chiaramente molto impegnato.

Qualora si dovessero prevedere i concorsi annualmente, occorrerebbe probabilmente anche un altro correttivo, cioè quello di poter aggregare i distretti ove non vi siano candidati sufficienti in uno qualunque dei distretti di corte di appello. Comunque, non voglio insistere su questo punto perchè andremmo al di là della materia oggetto dell'odierna discussione. Sono d'accordo sul fatto che i

procuratori debbano sostenere gli esami nelle corti di appello al quale appartiene il distretto nel quale sono iscritti. In questo caso ha ragione il senatore Ricci, anche se credo che dovremmo prevedere qualche altro correttivo.

Non possiamo stabilire che il giovane debba per forza sostenere il concorso nella corte d'appello dove è stato per due anni in quanto sono molti. Si potrebbero verificare anche casi di giovani, soprattutto i più attivi per contatti che hanno con l'università o perchè frequentano corsi di specializzazione, i quali sono costretti ad iscriversi nei due anni in due diversi distretti di corte d'appello. Potrebbe anche capitare che il padre di un ragazzo venga trasferito. Pertanto dovrebbe essere previsto un correttivo: cioè, l'esame di procuratore dovrebbe essere sostenuto - come in fondo stabilisce l'emendamento presentato dal senatore Ricci - nel distretto di corte di appello dove si è stati per due anni o almeno per l'ultimo anno. Si potrebbe prevedere anche un periodo di tempo inferiore, purchè vi sia un'adeguata giustificazione, ma diventa difficile.

Sono d'accordo con quanto ha sostenuto il senatore Pinto, però dovremmo prevedere un'altra modifica. Infatti è vero che gli avvocati non devono essere nominati nel distretto del capoluogo ma è vero anche che non deve essere solo il Consiglio dell'ordine del capoluogo a scegliere. Credo che occorrerebbe istituire tra i vari distretti una commissione speciale, in modo da lasciare a tutti la possibilità di scegliere gli avvocati. Gli avvocati del distretto del capoluogo probabilmente conoscono meglio i colleghi del capoluogo stesso.

Comunque, esprimo solo una preoccupazione, non porto avanti una battaglia su questo punto.

E passo ad affrontare la questione delle prove di esame. Qualora dovessimo accettare la proposta avanzata dal senatore Ricci, cioè che tutti sono avvocati eliminando la figura del procuratore, credo che dovremmo fare il discorso degli esami, anche se in via transitoria. Quanto decidiamo oggi non pregiudica le scelte che faremo quando discuteremo la professione forense. Non possiamo pensare che un praticante che voglia superare l'esame di avvocato e non più quello di procuratore non debba fare l'esame di diritto amministrativo. Non parlerei allora più di scelta ma di tre prove scritte obbligatorie: diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto e procedura amministrativa, anche perchè le prove da sostenere, così come stabilisce la legge - ed è giusto che sia così - devono essere teorico-pratiche. Quelle indicate sono le branche fondamentali che impegnano l'avvocato o il procuratore.

Pertanto, mi dichiaro favorevole all'introduzione di tre prove scritte negli esami per la nuova professione unificata di avvocato. Comunque, manifesto solo perplessità e anche per questo caso non ho intenzione di fare una battaglia.

Per quanto riguarda il trasferimento, sono d'accordo che questo possa avvenire dopo tre anni, considerando non l'iscrizione ma l'esercizio professionale. Vi è chi si iscrive e non esercita. L'iscrizione per tre anni in un albo non dà diritto al trasferimento: ad esempio, uno può fare pratica a Genova e poi, per un motivo qualunque, sostenere l'esame di procuratore a Campobasso; cioè continua a lavorare nello

studio a Genova, sostiene l'esame a Campobasso senza aver esercitato la professione in quest'ultima città. Proporrei quindi non tre anni dall'iscrizione ma, ripeto, tre anni di esercizio professionale.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 3, è vero che l'ordinamento precedente prevede la sostituzione, ma ritengo preferibile prevedere che il patrocinante svolga la sua attività non in sostituzione dell'avvocato ma in associazione con questo. Parlerei quindi di «propri praticanti».

Il scondo comma dell'articolo 1 mi convince di più perchè si parla di associazione: in effetti, il rivolgersi al praticante di uno studio professionale da parte del giudice che lo nomina difensore di ufficio coinvolge in un certo qual modo tutto lo studio. La scelta la fa direttamente il giudice, non vi è perciò sostituzione ma assunzione diretta di responsabilità di esercizio professionale.

Parlo a titolo personale ma credo che i colleghi del mio Gruppo, soprattutto quelli che esercitano la professione legale e che sono più in grado di affrontare diversi problemi siano disponibili ad approfondire questi temi. Però credo che almeno per la materia concernente i concorsi vi debba essere più attenzione, perchè gli esami abilitano, ove dovesse passare la modifica proposta, alla professione di avvocato direttamente.

PINTO Michele. Vorrei fare rapidissime osservazioni sull'opportunità di parlare di «associazione» o di «sostituzione» per il patrocinio dei praticanti.

Sono favorevole al termine: «associazione» ma nutro preoccupazioni, che ho confidato al senatore Gallo, sui riflessi fiscali che può avere. Si dovrebbe trovare una aggettivazione finalizzante di questa associazione che potrebbe essere, per esempio, di sostegno formativo culturale, sicchè mentre si rafforza il concetto della pratica, contemporaneamente si dà quella garanzia di maggiore esperienza che l'avvocato ha nel momento in cui si senta associato solo dal punto di vista formativo-culturale.

RICCI. Cosa significa questo fare riferimento alla legge 23 novembre 1939, n. 1815?

BATTELLO. L'articolo 1 stabilisce che le persone che si associano per l'esercizio delle professioni debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

PINTO Michele. Mi pongo il problema delle possibili conseguenze di questo rapporto associativo anche sul piano fiscale.

Vorrei soffermarmi anche sul delicato problema della sede degli esami. L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che i praticanti procuratori debbono sostenere gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica. Ciò al fine evidente di evitare una eccessiva mobilità. Il senatore Ricci propone

invece di far sostenere gli esami presso la corte di appello nel cui distretto i praticanti siano stati iscritti nell'ultimo anno. «Nell'ultimo anno» significa permanenza per tutto l'anno? Questo emendamento corregge la mobilità ma, secondo me, non risolve integralmente un altro problema connesso: l'esame di procuratore è evidentemente sganciato dall'iscrizione all'albo speciale. A questo punto diventa pertinente l'osservazione del senatore Giangregorio: per l'esercizio dell'attività professionale il patrocinio di cui alla prima parte dell'articolo 1 è sganciato perchè si richiede come presupposto per l'ammissione all'esame solo l'esercizio della pratica.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 644 dice che il periodo di pratica non può avere durata inferiore a due anni. Non è il caso di dirlo perchè nessuno impedisce di far pratica per un terzo o quarto anno. Poniamo che Tizio abbia svolto regolarmente la sua pratica nel periodo di due anni, il minimo prescritto, e che non abbia sostenuto l'esame di procuratore nel termine previsto; se dopo quindici anni intende sostenere l'esame, nessuna legge può impedire ciò. Se è così, qual è la sede? Quella in cui ha fatto quindici anni prima la pratica e dalla quale si è definitivamente allontanato e dove non ha più interessi professionali? Ci possono essere tantissimi casi in cui l'accesso alla professione di avvocato viene determinato da una determinazione successiva.

PRESIDENTE. Il correttivo quale sarebbe?

PINTO Michele. Più che di un correttivo si tratta di una riflessione che deve sfociare, se i colleghi sono d'accordo, in un emendamento di cui mi farei carico per la formulazione.

Un'ultima proposta di riflessione riguarda il penultimo comma dell'articolo 4, in cui si afferma che i membri supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi componente effettivo. La pratica può dimostrare l'esistenza, attraverso l'intervento dei membri supplenti, di commissioni eccessivamente mobili. Mi permetto allora di proporre di aggiungere dopo la parola: «effettivo», le altre: «motivatamente impedito».

La sostituzione deve cioè avvenire quando il componente effettivo è impedito; egli deve indicare la ragione dell'impedimento che deve essere ritenuta valida. Questo non risolve completamente il problema, ma almeno ne attenua la portata.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Mi pare che, come i colleghi hanno più volte sottolineato, vi sia sui vari disegni di legge e sugli emendamenti presentati una sostanziale convergenza. Convergenza che mette a fuoco soltanto due problematiche, una di grossa rilevanza, l'altra più semplicemente tecnica. La prima è quella a cui, signor Presidente, si rifaceva poc'anzi: se sia opportuno o no, in questo disegno di legge, comprendere anche la materia degli esami e delle tematiche su cui essi debbano vertere. Quindi non solo composizione delle Commissioni, ma anche prove ed oggetto degli esami. Siccome è impressione del relatore che la Commissione si vada orientando verso l'anticipazione di un momento della legge professionale a venire, rappresentato dall'unificazione delle due qualificazioni professionali di

avvocato e di procuratore legale - con l'assorbimento della seconda nella prima -, una innovazione di questo calibro esigerebbe che si dia una nuova disciplina alla materia degli esami. È assurdo che chi è chiamato a svolgere la professione, non dico di avvocato ma di procuratore legale, non debba obbligatoriamente sostenere una prova scritta di diritto penale o di diritto amministrativo.

Se si tiene conto delle proposte contenute nel disegno di legge Ricci, se si tiene conto delle proposte che il Gruppo della Democrazia cristiana sta elaborando, se si tiene conto delle proposte del disegno di legge governativo e del disegno di legge Filetti; credo che si possa arrivare, in un tempo ragionevolmente breve, ad una sistemazione che vorrei chiamare transitoria, e qui la posizione del relatore è leggermente difforme da quelle che sono emerse nel corso della discussione. Si è notato nel corso di questa discussione un qualche cosa reso particolarmente urgente e necessario dalle riforme del luglio-agosto 1984. Senza dubbio esse hanno funzionato da detonatore, ma non rappresentano la ragione vera della profonda modifica che andiamo ad apportare alla carriera di procuratore legale e di avvocato. Ci sono delle ragioni, evidenti a tutti coloro che hanno una minima dimestichezza con le cose professionali, che ci portano a dire che questa materia doveva essere rivista; ad esempio, l'istituto del praticantato doveva essere assoggettato ad un controllo più effettivo. Il fatto che ora si presenti questa occasione non deve portarci a varare delle soluzioni puramente transitorie.

C'è poi un secondo problema di carattere più propriamente tecnico e vorrei dire enunciativo; quello rappresentato dallo scegliere quale forma di associazione (che il collega Pinto voleva arricchire dei due aggettivi formativi e culturale) o di rappresentanza si voglia introdurre. Si tratta di due forme entrambe conosciute nel nostro ordinamento professionale, le quali però possono implicare delle conseguenze di natura fiscale per l'avvocato o anche - secondo la dizione del disegno di legge governativo - per il procuratore legale, che evidentemente non sembrano in armonia con il sistema e con la figura che vogliamo dare a colui che esercita la pratica legale. Mi sembra che tale problema potrebbe trovare una soluzione con riferimento alla necessità che il praticante sia iscritto presso uno studio professionale; dopodichè è chiaro che egli assume la difesa in proprio, senza alcuna conseguenza nei confronti del titolare dello studio. Si avrebbe così quella funzione di usbergo, di controllo, anche di necessaria salvaguardia di uno *standard* di dignità professionale, che è tipico di ogni titolare di studio nei confronti dei propri praticanti.

RICCI. Mi rendo conto dello stretto legame esistente tra un intervento in materia di composizione delle commissioni e di prove di esame anche se, a mio avviso, tale stretta relazione non è imprescindibile. Entriamo qui in un tema - e ciò mi preoccupa - connesso con molte altre questioni. Sono comunque senz'altro d'accordo di incrementare la possibilità di operare quegli interventi che in qualche modo prefigurino, senza esaurirle, le linee di riforma dell'avviamento professionale sulle quali possiamo registrare intesa, non escludendo la possibilità che poi, in sede di riforma dell'avviamento professionale, si vada ad un intervento molto più complessivo. Un esempio: nella nostra proposta di

legge in tema di tirocinio si prevede la possibilità di svolgere il tirocinio anche presso gli uffici giudiziari, l'Avvocatura pubblica, eventualmente presso un avvocato straniero. Dobbiamo ora cercare di non compromettere queste possibilità. Ecco perchè sostengo la tesi, già espressa dal collega Di Lembo, di predisporre un intervento anticipatore delle linee di una riforma, ma che non pretenda di esaurirle. Sta al nostro buon senso cercare di muoverci in questa direzione.

Se, tuttavia, la maggioranza della Commissione ritiene che sia opportuno intervenire in questa materia, facciamo pure uno sforzo in tal senso, pur senza pensare, data la complessità della materia stessa, di poterla esaurire in breve. Ritengo, comunque, che una anticipazione nel senso della unificazione delle due professioni deve avere il predetto supporto, ma che non vi sia niente in contrario a fare ciò, dal momento che riveste particolare significato ed importanza nei confronti delle esigenze della avvocatura, sia quelle più lontane nel tempo sia quelle poste dalle recenti norme.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio la Commissione per i contributi che, anche attraverso la discussione di questa sera, ha dato ad una materia così delicata.

È stata effettuata una distinzione tra modificazioni di maggiore momento e modificazioni che hanno rilevanza di carattere esclusivamente tecnico. Quando il Governo, nello scorso mese di aprile, presentò il disegno di legge in esame, insieme a quello presentato dai senatori Biglia ed altri, non aveva ambizioni molto ampie. Devo dire che guardo con preoccupazione le ambizioni che, via via, sono andate crescendo nel corso della discussione in Commissione. Non dimentichiamo che la unificazione dei titoli di avvocato e di procuratore comporta riflessi non indifferenti su tutto il complesso della nostra legislazione, compresi i codici fondamentali, per cui sarebbero necessarie operazioni di coordinamento e modifica di grande rilevanza. Si tratta, infatti, di un innesto sulla legge del 1933 di grandissimo rilievo. Non si può, pertanto, pensare che si possano affrontare determinati risvolti in questa sede, senza affrontare il discorso fondamentale della revisione dell'ordinamento della professione di avvocato. Ho la sensazione che, così facendo, andremmo ad inoltrarci in una strada quanto mai difficile e complessa, che sicuramente non potremmo risolvere in tempi brevi quali, invece, sono quelli che, in qualche misura, hanno determinato la presentazione del disegno di legge da parte del Governo.

Aggiungo, inoltre, che le stesse interessantissime modifiche tecniche, che sono emerse dal dibattito di questa sera e che sono da condividere in grandissima misura, comportano anche esse una necessità di coordinamento altrettanto delicata, per cui sono d'accordo, se la Commissione lo riterrà opportuno, sulla nomina di una Sottocommissione per l'approfondimento della materia e, al tempo stesso, mi riservo, come rappresentante del Governo, di presentare alcuni emendamenti che, sotto il profilo tecnico, appunto, approfondiscano le indicazioni emerse questa sera.

FILETTI. A questo punto credo che dovremmo rinviare la discussione e nominare una Sottocommissione.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno avviare prima la discussione in Commissione. Vi è molta materia su cui discutere e la nomina della Sottocommissione, a mio avviso, dovrebbe essere preceduta da un orientamento della Commissione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Attendiamo che sia sciolta la riserva fatta dal Governo, il quale si ripromette un approfondimento di cui potrà, poi, fornirci i risultati. Direi che la presa di posizione del Governo è stata quanto mai equilibrata e consapevole.

PRESIDENTE. Vorrei sapere che urgenza si attribuisce a questa disciplina.

BATTELLO. L'urgenza è nel fatto che dobbiamo risolvere la questione della difesa d'ufficio, non patrocinio, di fronte alle corti d'appello, ove vi sia stata difesa in primo grado. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite non possiamo ritardare oltre una decisione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Questo, però, è un pseudo-problema. Il praticante davanti alle preture fino a ieri non aveva il patrocinio in tribunale, quindi non è un problema che si sia creato con questa legge. Fino a ieri, ripeto, accadeva che il patrocinante davanti alle preture non aveva diritto di assistenza davanti al tribunale ed io non riesco a capire in cosa la legge, che ha aumentato la competenza pretorile, abbia mutato i termini di un problema che si poneva già prima.

BATTELLO. Si pone soprattutto dopo la sentenza delle Sezioni Unite.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Ma non per l'appello.

RICCI. Il problema nasce in questo senso: vi è una richiesta che per le nuove competenze, in particolare penali, attribuite al pretore la difesa debba essere affidata ai procuratori, i quali non possono, però, difendere in Corte d'appello. È da qui che nasce l'opportunità di anticipare l'unificazione delle figure di avvocato e di procuratore. In più vi sono altri problemi, dei quali due sono potenziali: uno riguarda il modo come il praticante possa difendere davanti alle preture e tutti siamo d'accordo nel dire che ciò non deve avvenire in proprio, ma in una forma diversa; l'altro riguarda l'attribuzione della difesa d'ufficio al praticante. Per questo secondo problema è pendente una questione davanti alla corte costituzionale ed è opportuno che interveniamo, perchè se domani uscisse una sentenza della Corte costituzionale che dicesse che il praticante non può difendere in proprio, oltre alle tante ragioni che abbiamo per temere che le leggi approvate abbiano difficoltà davanti al pretore, vi sarebbe anche questa. Vi è, infine, un altro problema, quello della moralizzazione, richiesta da tutti.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento. Oggi come oggi, per i reati di competenza nuovi e più gravi, attribuiti dalle leggi, può il praticante

procuratore difendere? Secondo me, sì. Quindi l'urgenza è di dare una disciplina più morale, più rigorosa.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Il problema, semmai, nasce per il procuratore e per l'appello.

PRESIDENTE. Quindi, l'unico problema urgente attuale, nel senso che vi è una inabilitazione, è quello del procuratore d'appello.

RICCI. La sentenza delle Sezioni Unite è del 24 gennaio 1984. Le tre massime in essa contenute, che sono di dominio pubblico, sono le seguenti.

Una corretta interpretazione letterale, logica e sistematica dell'articolo 192, 3° comma del codice di procedura penale, porta a restringere la cerchia dei difensori legittimati ad impugnare alle categorie espressamente indicate (avvocati e procuratori legali), con l'esclusione dei patrocinatori legali e dei praticanti procuratori.

La seconda massima stabilisce che ai patrocinatori legali ed ai praticanti procuratori non è consentito sottoscrivere alcun tipo di impugnazione; la concisa e generica indicazione di difensori nell'articolo 201 del codice di procedura penale, deve essere interpretata in correlazione logica, in senso specifico, con l'articolo 192.

Secondo la terza massima il disposto dell'articolo 128, 3° comma del codice di procedura penale esige che la nomina del difensore d'ufficio sia fatta tra gli avvocati e i procuratori iscritti agli albi locali, con esclusione quindi dei patrocinatori.

PRESIDENTE. Per fissare le nostre responsabilità mi pare che ci siano due motivi d'urgenza dell'intervento legislativo; il primo è rappresentato da una specie di inabilitazione sopravvenuta ai procuratori per i giudizi di appello per i quali erano precedentemente abilitati. La seconda è la preoccupazione inerente ad una gravissima stasi delle Preture per la impossibilità di nominare difensori di ufficio i praticanti.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di praticanti abilitati all'appello davanti al tribunale, però sempre come sostituti. L'articolo 127 parla di avvocati ed al secondo comma stabilisce che il sostituto può essere anche il procuratore iscritto all'albo locale; non c'è quindi una titolarità *pleno jure* del procuratore legale ad esercitare. Dico questo non per escludere le ragioni dell'urgenza, ma per puntualizzare i dati di fatto.

PRESIDENTE. Vi sono quindi due tesi; la prima in base alla quale il Comitato ristretto va tenuto domani, e l'altra è quella di dare respiro al Governo visto il notevole impegno di lavoro. A ciò si aggiunge l'impossibilità per i membri di un Gruppo parlamentare di partecipare alle sedute che eventualmente tenessimo giovedì o venerdì.

RUFFINO. Mi sembra che di fronte alla richiesta del Governo di dare un suo contributo ai problemi sollevati in questa seduta, non

possiamo non aderire a questa richiesta. Oltretutto il Governo chiede il rinvio solo di un giorno.

PRESIDENTE. Sono d'accordo, ma un giorno in più significa che il dibattito slitta a gennaio.

RICCI. L'esigenza prospettata dal Governo la potremo soddisfare riunendoci domani pomeriggio per una prima elaborazione; se il Governo domani pomeriggio, sulla base della riflessione che potrà elaborare domani mattina, chiederà un ulteriore approfondimento, rinvieremo ad altra data, ma avendo però dato il segno dell'urgenza.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Sarei dell'avviso del senatore Ricci se il Sottosegretario garantisse la sua presenza al Comitato ristretto; in questo caso elimineremmo il rischio di lavorare in due tempi. Proporrei quindi la costituzione di un Comitato ristretto che dovrebbe elaborare un testo unificato, pregando il sottosegretario Bausi di assicurare la sua presenza ai lavori.

PRESIDENTE. Credo che si possa accedere alla proposta del relatore Gallo tendente a costituire un Comitato ristretto e che questo si riunisca domani nel pomeriggio alle ore 16,30.

Pertanto, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO